

REGOLAMENTO PARCHEGGI INTERNI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 01/12/2021

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo e la gestione dell'attività dei parcheggi non custoditi di proprietà del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari.

Articolo 2 – Regolamentazione generale della sosta

1. I parcheggi soggetti alla disciplina del presente Regolamento sono quelli presenti all'interno del compendio di via Luna e Sole 44.
2. La disciplina della sosta avviene a mezzo di determina dirigenziale contenente tutte le indicazioni in merito agli spazi, agli orari ed al periodo di vigenza della determina stessa.
3. Il servizio deve essere svolto secondo il calendario e gli orari indicati dal Convitto Nazionale Canopoleno.
4. Gli orari dovranno essere esposti al pubblico.
5. Gli stalli disponibili per gli autoveicoli sono pari a 44 (di cui 2 riservati a disabili), mentre gli stalli disponibili per i ciclomotori- motocicli- biciclette sono pari a 20. Il numero degli stalli potrebbe subire modeste variazioni conseguenti a nuove esigenze al momento non prevedibili.

Articolo 3 – Titoli e orari della sosta

1. La sosta nei parcheggi è subordinata al possesso dell'idoneo titolo che può essere ottenuto:
 - a) a seguito di pagamento di una quota per anno scolastico anticipata di euro 120,00 per gli autoveicoli, di euro 12,00 per ciclomotori- motocicli e a titolo gratuito per biciclette previa richiesta scritta e successiva autorizzazione del Rettore.
 - b) a seguito di eventuali esenzioni, nei casi previsti dal presente regolamento
2. Il Rettore può valutare riduzioni dell'importo su indicato nel caso di apertura posticipata del parcheggio o nel caso di richieste tardive conseguenti a presa di servizio successiva all'avvio dell'anno scolastico; non sono invece previsti rimborsi per chiusura temporanea del parcheggio per cause di forza maggiore o per motivi di sicurezza.
3. Il rilascio del badge non dà diritto a posti riservati e consente la sosta del veicolo in tutti i posteggi del parcheggio, secondo le modalità e gli orari stabiliti al rilascio del titolo stesso. Alla scadenza del periodo di autorizzazione, il badge deve essere restituito alla scuola.
4. La sosta nei parcheggi non costituisce dovere di custodia del veicolo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di deposito e custodia.
5. Le zone di parcheggio sono delimitate da strisce bianche e dall'apposita segnaletica verticale. E' vietata la sosta al di fuori degli stalli.
6. L'utente che dovesse occupare con il suo veicolo più posti di parcheggio, anche parzialmente, sarà oggetto di sanzione, qualora il mezzo sia disposto in modo non consono.

TITOLO II – OBBLIGHI E DIVIETI

Articolo 4 – Veicoli autorizzati alla sosta

- 1) La sosta nelle aree di parcheggio è riservata esclusivamente ai veicoli appartenenti alle seguenti categorie:
 - A- ciclomotori, motocicli e biciclette degli studenti o del personale scolastico, nell'area appositamente riservata;
 - B- autoveicoli appartenenti al solo personale scolastico in servizio presso il Convitto Canopoleno nell'area appositamente riservata
 - C- fornitori, manutenzioni, mezzi di soccorso;
 - D- eventuali altre persone temporaneamente ed eccezionalmente autorizzate dal Rettore.

Articolo 5 – Obblighi degli utenti

1. Gli utenti sono tenuti a:
 - a. seguire il senso di circolazione indicato nella segnaletica;
 - b. mantenere una velocità molto moderata e in ogni caso non superiore al passo d'uomo e tale da evitare intralcio e pericolo a persone o cose;
 - c. eseguire le manovre di accesso ai posti con molta cautela;
 - d. collocare il mezzo nei posti assegnati o liberi rispettando le norme della circolazione stradale e le indicazioni, all'interno degli stalli sosta tracciati;
 - e. lasciare il veicolo in sosta con le portiere chiuse, il motore spento, perfettamente frenato ed inoltre adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi;

- f. comportarsi con prudenza, prestando particolare attenzione ai pedoni eventualmente in transito;
- g. rispettare la segnaletica orizzontale e verticale ivi apposta, nonché eventuali istruzioni affisse all'interno del parcheggio e le eventuali direttive fornite a voce dal personale addetto;
- h. custodire con cura le eventuali tessere di abbonamento, i contrassegni, i badge, restando esclusivamente responsabili di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla loro perdita, sottrazione o dall'uso abusivo di essi. In caso di smarrimento o deterioramento è obbligo dell'utente di informare il Convitto Nazionale Canopoleno o eventuale delegato della gestione del parcheggio, il quale provvederà alla sua sostituzione previo accertamento della legittimità della richiesta e addebito del costo.
- i. non cedere ad altri il badge a nessun titolo
- l. non occupare gli stalli riservati (es. disabili, carico e scarico merci, mezzi di soccorso, ecc..)

Articolo 6 – Divieti

- 1. Agli utenti è vietato, fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada:
 - a. parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto;
 - b. sostare senza necessità nel parcheggio con motore acceso;
 - c. ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi;
 - d. sostare con l'automezzo lungo le aree e corsie d'accesso o di uscita;
 - e. effettuare qualsiasi travaso di carburante all'interno del parcheggio;
 - f. portare sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose nel parcheggio;
 - g. effettuare o far effettuare da altri la pulizia o il lavaggio dell'automezzo all'interno del parcheggio;
 - h. scaricare acqua, olio o altro materiale che possa sporcare e/o danneggiare il suolo, la vegetazione o altro all'interno dell'area delimitata del parcheggio;
 - j. effettuare prove di guida;
 - k. fumare o accendere fuochi;
 - l. produrre rumori molesti, azionare sirene e allarmi;
 - m. allontanarsi dal veicolo lasciando all'interno animali o minori;
 - n. sostare al di fuori degli stalli intralciando le uscite o il transito degli altri veicoli. Nel caso i posti disponibili siano tutti occupati gli utenti devono parcheggiare al di fuori della struttura;
 - o. assumere comportamenti non conformi a regolamenti interni e/o disposizioni normative.

Articolo 7 – Obblighi per il Convitto Nazionale

- 1. Il Convitto Nazionale è tenuto a:
 - a. mantenere a propria cura e spese, in perfetto stato di efficienza, la segnaletica sia interna che esterna dei parcheggi, nonché degli impianti, compresi i dispositivi di sicurezza, di segnaletica;
 - b. curare che i parcheggi siano conservati puliti e decorosi;
 - c. provvedere ai lavori di manutenzione ordinaria, ripristino e riparazione;
 - d. provvedere al rilascio/ritiro dei badge periodici;
- 2. Dette prestazioni possono essere curate direttamente dal Convitto o tramite ditte esterne affidatarie di parte o della totalità dei servizi collegati.
- 3. Mantenere, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy, il registro delle persone e dei veicoli autorizzati all'accesso.

TITOLO III – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

Articolo 8 – Permessi di sosta agevolati

- 1. Il Rettore si riserva di rilasciare, valutando ogni singolo caso, e motivando il provvedimento, ulteriori autorizzazioni, non comprese nelle fattispecie previste agli articoli precedenti, temporanee e/o parziali.
- 2. Inoltre è consentito il parcheggio, per il tempo strettamente necessario, per carico e scarico merci, sopralluoghi e interventi di manutenzione, mezzi di soccorso, ecc..

Articolo 9 – Condizioni generali

- 1. Con il ritiro del badge e/o a seguito dell'uso del parcheggio, l'utente accetta integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, copia del quale, sarà affissa all'entrata dei parcheggi nonché pubblicata sul sito della scuola.
- 2. In ogni caso, per i veicoli presenti durante le ore di funzionamento dei parcheggi, nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti dei gestori che dei conducenti o utilizzatori.
- 3. Il pagamento o il ritiro del badge, o il suo rilascio non garantisce in alcun caso la disponibilità del posto; gli utenti sono pertanto tenuti alla verifica dell'effettiva disponibilità del posteggio.

TITOLO IV – VIGILANZA E RESPONSABILITA'

Articolo 10 – Responsabilità per danni

1. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, **restando esclusa ogni responsabilità a carico del Convitto Nazionale Canopoleno.**
2. L'Amministrazione declina ogni responsabilità riguardante oggetti, bagagli o animali lasciati negli autoveicoli; è fatto divieto inoltre di tenere nei mezzi parcheggiati materiali o oggetti la cui presenza possa comunque costituire invito al furto o pericolo per gli altri mezzi ed i pedoni.
3. Il Convitto Nazionale Canopoleno non è responsabile in merito ad eventuali danni subiti dai veicoli ovvero al furto o al danneggiamento degli stessi da qualsiasi causa determinati.
4. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi danno all'autoveicolo ovvero il furto dello stesso, eventuali furti e sottrazioni di accessori, parti di ricambio o singole parti dell'autoveicolo, comunque verificatesi all'interno del parcheggio, dovranno essere oggetto di tempestiva denuncia all'Autorità Giudiziaria, anche per il tramite delle forze di polizia.

Articolo 11 – Vigilanza

1. Il Convitto Nazionale potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sui parcheggi attraverso i suoi incaricati.
2. L'Amministrazione potrà inoltre avvalersi, di personale nominato con apposito provvedimento al quale vengono conferite funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni relative al corretto utilizzo del servizio.

Articolo 12 – Rimozione dei veicoli

1. Il Convitto Nazionale Canopoleno per mezzo delle forze di polizia, in caso di violazione di norme del presente regolamento che comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e/o normale uso del parcheggio può procedere alla rimozione forzata dei veicoli secondo la vigente normativa.
2. Tale rimozione avverrà con spese e rischio a carico dell'utente.

Articolo 13 – Sanzioni

1. Per le violazioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento, verranno applicate le sanzioni previste dal CCNL o da altre leggi e/o Regolamenti vigenti relativi al Codice della strada.
2. E' inoltre prevista per gravi o reiterate violazioni del presente regolamento la sospensione o la revoca dell'autorizzazione da parte del Rettore.
3. Il Rettore, con provvedimento motivato, può in qualsiasi momento decretare la chiusura del parcheggio.

Articolo 14 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente regolamento si fa riferimento al D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada) e ss.mm. e ii. ed alle disposizioni e regolamenti allo stesso collegati, nonché a tutti i provvedimenti amministrativi in materia già adottati non incompatibili con il presente regolamento.

TITOLO V – VIGENZA DEL REGOLAMENTO E ORARI

Articolo 15 – Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 – Orari

La sosta è concessa limitatamente alle esigenze di servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di queste ultime. Il parcheggio è fruibile esclusivamente durante l'orario di apertura del Convitto. E' comunque prerogativa del Rettore regolamentare gli orari in base all'organizzazione e al buon funzionamento della scuola.

Il Rettore - Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Manca
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse